

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE  
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

**Atto n. DFP 312 ADW del 13/05/2025**

---

**Oggetto:** Fornitura di una espansione storage per Hitachi Vantara VSP E590 s/n 611703 attualmente in uso comprensivo di servizio di installazione e configurazione e di servizio di manutenzione standard con formula 24x7x4h sino al 31/12/2026, oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00. Affidamento diretto all'operatore economico Fujifilm Healthcare Italia S.p.A P.IVA 11025740157 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 9.600 più IVA, CUP F43C22000190006 CIG B6B5CF6051.

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

**Premesso** che con determinazione del Direttore Generale n. 418/20 dd. 15/12/2020 avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio Centralizzato per gli Acquisti e costituzione del Gruppo di Supporto Unico per le Strutture Tecniche" si è provveduto a costituire il Gruppo di Supporto Unico per le Strutture Tecniche da dedicare agli acquisti ICT accentrati, vista la necessità di meglio gestire l'acquisizione di beni e servizi IT ed il loro monitoraggio, in un'ottica di programmazione ed ottimizzazione della spesa anche alla luce delle vigenti disposizioni in materia;

**Recepita** la richiesta, formalizzata alla scrivente, della dott. Marina Lipizer, in qualità di referente scientifico del Tak scientifico RTI.3 del progetto PNRR iNEST, ed allegata alla presente determinazione, in cui viene manifestata la necessità di procedere acquisto di un'espansione storage Hitachi Vantara modello VSP E590 con relativa manutenzione allineata a quella del sistema originale al fine di realizzare le attività previste nell'ambito del progetto;

**Considerato** che l'espansione richiesta necessita esclusivamente di componentistica Hitachi ed è altresì necessario il servizio di installazione, configurazione e manutenzione standard con modalità e scadenze allineate a quelle del sistema originale e la scelta di potenziare l'ambiente virtualizzato è dettata da una maggiore scalabilità dell'infrastruttura sul medio-lungo termine;

**Accertato** che la fornitura in oggetto è reperibile tramite la piattaforma dell'*e-procurement* - Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), messa a disposizione da Consip S.p.a. nell'apposito bando "BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Atto n. DFP 312 ADW del 13/05/2025

Ufficio – Supporti di memorizzazione CPV 30234000-8 dove l'operatore economico Fujifilm Healthcare Italia S.p.A P.IVA 11025740157 che risulta regolarmente iscritto al portale, ha pubblicato a catalogo la propria offerta economica;

- Richiamato** l'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 laddove dispone che le stazioni appaltanti possono procedere, per importi inferiori a € 140.000,00, ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- Accertato** conseguentemente che la fornitura di cui l'Ente necessita può essere appaltata con ricorso all'affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Rilevato** che tale affidamento rispetta il disposto dell'articolo 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. sull'applicazione del principio di rotazione;
- Dato atto** che il costo complessivo della fornitura di cui trattasi pari ad euro 9.600 più IVA trova copertura a carico del progetto INEST\_oce\_comm.1310\_art.203\_n ID DG 39811/2025 n° reg 50/2025;
- Visto** il disposto dell'articolo 52 "Controllo su possesso dei requisiti" del D.lgs. 36/2023; l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale statuisce che per le procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 con un importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici possano attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; il summenzionato articolo, il quale dispone, inoltre, che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- Considerato** che si è proceduto ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico Fujifilm Healthcare Italia S.p.A P.IVA 11025740157, accertando che è regolarmente iscritto alla CCIAA per forniture analoghe per tipologia a quella oggetto dell'affidamento, che non vi sono annotazioni riservate a carico dello stesso sul sito di Anac e che il DURC risulta regolare;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, qualora in conseguenza di verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati dall'operatore economico, l'OGS procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del presente provvedimento;
- Visto** l'articolo 53 "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive" del D. Lgs. 36/2023, e in particolare il comma 4, secondo il quale "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";
- Ritenuto** di non richiedere a Fujifilm Healthcare Italia S.p.A P.IVA 11025740157 la garanzia definitiva, in considerazione del modico importo dell'affidamento in questione;
- Rilevato** ancora, che, trattandosi di mera fornitura, non sussistono i rischi di cui al comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e che, pertanto, non è necessario elaborare un documento unico di valutazione del rischio per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (DUVRI) e che i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;

- Visti** gli articoli 17, 50, comma 1, lettera b) e 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;  
gli articoli da 1 a 11 del D. Lgs. 36/2023;  
l'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e l'articolo 6 della L.241/1990 e s.m.i.;  
l'articolo 16 del D. Lgs. 36/2023;  
il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'OGS;  
il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato in data 27/03/2023;  
la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- Dato atto** che la sottoscritta è il Responsabile Unico del Progetto e la rag. Laura Riosa, Responsabile dell'Ufficio Centralizzato Acquisti Informatici (UCAI) è la Responsabile dell'Istruttoria della procedura di cui trattasi;
- Preso atto** che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, nei confronti della scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;
- Considerato** che si è ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante ordine diretto a mezzo Me.PA di Consip S.p.A. Procedura di Acquisto nr. 1103929 Ordinativo di Esecuzione Immediata nr. 8528741 (Allegato 1);

**Tutto ciò premesso e considerato**

**DETERMINA**

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento di una espansione storage Hitachi Vantara modello VSP E590 con relativa manutenzione allineata a quella del sistema originale, oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00, l'affidamento diretto all'operatore economico Fujifilm Healthcare Italia S.p.A P.IVA 11025740157 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 9.600 più IVA, CUP F43C22000190006 CIG B6B5CF6051;
2. di avvalersi della facoltà di non richiedere all'operatore economico Fujifilm Healthcare Italia S.p.A P.IVA 11025740157 la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c.4 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per le motivazioni addotte in premessa;
3. di dare atto che, per quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
4. che la sottoscritta riveste il ruolo di Responsabile Unico del Progetto della procedura di cui trattasi, mentre la rag. Laura Riosa, Responsabile dell'Ufficio Centralizzato Acquisti Informatici (UCAI), funge da Responsabile dell'Istruttoria;
5. che il costo complessivo della fornitura pari ad euro 9.600 più IVA trova copertura a carico del progetto INEST\_oce\_comm.1310\_art.203\_n ID DG 39811/2025 n° reg 50/2025;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
- 7.

8.

IL DIRIGENTE  
Elena Weber

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: WEBER ELENA

CODICE FISCALE: WBRLNE64S50L424E

DATA FIRMA: 13/05/2025 11:01:11

IMPRONTA: 6202EC2D5CFCFD83AD6893DFBAEB2990160E1DAE25BD790943D2B226ACC54E02  
160E1DAE25BD790943D2B226ACC54E02662A39ACCC7A170CBB8616E1CDCB026C  
662A39ACCC7A170CBB8616E1CDCB026CE136278E4E99C48ACCD42731A70687C1  
E136278E4E99C48ACCD42731A70687C19F469DEF86D32616D0D2BA96254049DB